TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Di Lazzaro
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa, n. 15256/2015 R.G., promossa da:
[redacted] nato in Guinea Bissau il [redacted] 1991 *alias* **[redacted] nato il [redacted] in Guinea Bissau**
difeso dall'avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova presso il cui studio in Genova salita Salvatore Viale n. 5/2 ha eletto domicilio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino della Guinea Bissau, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 06.10.2015 ed a lui notificato in data 10.11.2015 con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.
All'udienza del giorno 17.5.2016, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.
Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della*

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico".

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... ".*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

volte sottolineato che "*La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone*".

Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente ritenendo in estrema sintesi, poco credibile il suo racconto.
Questo Giudice ritiene invece credibile nel suo complesso il racconto del richiedente, il quale nel corso dell'udienza, ha ribadito di aver lasciato il proprio paese il primo dicembre 2013; che lì aveva trovato lavoro come guardiano di un deposito di legna e che una notte del settembre 2013 veniva catturato, legato e preso in ostaggio da un gruppo di banditi i quali, dopo aver estorto il nome e la localizzazione del capo dell'azienda – che venne poi ucciso – i caricavano la cassaforte ed i due dipendenti sul furgone e si allontanavamo.
Lasciavano quindi i due ostaggi in mezzo ad una foresta.
Dopo essere stato ivi rinvenuto dalla Polizia, il ricorrente informava le FFOO di aver riconosciuto il capo dei banditi – che era un militare - e che veniva quindi arrestato, ma poi rilasciato poco dopo grazie alle sue influenti conoscenze.
A quel punto egli si recava dal capo del villaggio in cui viveva il ricorrente comunicando la propria intenzione di uccidere quest'ultimo: su espresso consiglio del capo villaggio il ricorrente decideva quindi di lasciare il proprio paese – ed i propri familiari, in particolare il padre, la moglie ed un figlio piccolo – attraversava il Senegal, il Mali, il Burkina Faso, il Niger e giungeva infine in Libia dove rimaneva per sette mesi e da cui si imbarcava per l'Italia giungendovi il 15.07.2014 dopo aver pagato una consistente somma di denaro a dei trafficanti di esseri umani.

Sulla base di quanto sopra, che coincide con il racconto effettuato in sede di commessione il Giudice ritiene che il richiedente sia credibile – ovvero, quanto meno che gli si debba riconoscere il beneficio del dubbio - e che le sue dichiarazioni siano plausibili.

Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma neanche di un rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente, con conseguente esclusione anche dei presupposti per la protezione sussidiaria.

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerato che il ricorrente ha lasciato il proprio paese quasi tre anni fa ed ha dimostrato di aver iniziato in Italia un percorso di integrazione sociale, in particolare frequentando un corso di alfabetizzazione della lingua italiana, iniziando un percorso di orientamento al lavoro iscrivendosi al Centro per l'impiego ed alle agenzie interinali ha effettuato un corso da magazziniere presso l'ATS Garanzia Giovani di Genova.

Dalla documentazione allegata risulta inoltre che al momento dell'arrivo in Italia le sue condizioni di salute erano precarie e che ha dovuto passare un periodo presso l'Ospedale S. Martino dove è stato curato per un virus influenzale, disidratazione ed indebolimento generale.

Risulta altresì che malgrado le difficoltà inziali, ad oggi il ricorrente è impegnato per in percorso di autonomia socio – professionale (cfr. relazione redatta dalla responsabile della struttura SPRAR Alloggio Pangea[redacted]

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Giova ricordare, in particolare, che la parte dell'art. 5, co. 6, D.lgs. 286/98 relativa al permesso umanitario è stata introdotta con il D.L. 89/2011, convertito nella L. 129/2011, in occasione del recepimento, nel nostro diritto interno, della direttiva 2008/115/CE (c.d. "direttiva rimpatri) che all'art. 6, § 4 - consente che "*in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.*"

Ad avviso dello scrivente Giudice la *ratio* dei motivi umanitari è dunque da ricercarsi nella suddetta direttiva che fa espresso riferimento anche a motivi caritatevoli o di altra natura non meglio definiti e quindi non espressamente codificati.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

P.Q.M.

Annulla il provvedimento 08.10.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che *"...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286".*

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a [redacted] **alias** [redacted] **nato il** [redacted] **1992 in Guinea Bissau** del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Cancelleria per notificare al ricorrente la presente ordinanza e per darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, il 11.07.2016

IL GIUDICE
Maria Antonia Di Lazzaro

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6